

## CONVENZIONE TRA LA CASA DI CURA SANT'ANNA S.R.L. E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE.

### Premesso che:

- la Casa di Cura Sant'Anna, con nota prot. 486/2020 del 08.05.2020, inviata a mezzo pec, introitata al prot. gen.le dell'Azienda, in data 11.05.2020, al nr 0004129, ha chiesto a questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di voler valutare la possibilità di statuire un rapporto convenzionale volto a regolamentare l'analisi su campione per la diagnosi della infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti ed operatori della Casa di Cura.

### VISTE:

- la Circolare del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante: "Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 "COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2;
- le raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi dell'Istituto Superiore della Sanità, sul tampone oro/tino-faringeo per la diagnosi di COVID-19. Versione del 17 aprile 2020;
- la Circolare dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n. 3 prot. n. 23608 del 21 maggio 2020- Emergenza Covid-19. Progressivo ripristino delle attività assistenziali fase 2;
- la nota prot. n. 19914 del 26 maggio 2020 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante le modalità operative e la regolamentazione economica dei compensi.

### CONSIDERATO CHE:

- l'Azienda, nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha valutato favorevolmente la collaborazione richiesta;
- la stessa intende garantire le prestazioni richieste per il tramite dell'U.O.C. Analisi Microbiologiche, Virologiche e Parassitologiche;

**Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:**

### TRA

**La Casa di Cura Sant'Anna S.r.l.**, P.IVA n. 01726680810 con sede legale in Via Sant'Anna, 34 91016 Casa Santa Frice (TP), nella persona della Dott.ssa Maria Baccio, nata a Milano il 23/10/1966 n.q. di legale rappresentante pro-tempore, domiciliata per la carica presso la sede (di seguito denominata semplicemente Casa di Cura).

### E

**L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo**, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede legale in Via del Vespro, 129 - 90127 Palermo nella persona del Direttore Sanitario Dott.ssa Giovanna Volo, nata a Caltanissetta il 25/09/1955, n.q. di legale rappresentante pro-tempore, domiciliata per la carica presso la sede (di seguito denominata semplicemente A.O.U.P.).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti"

### Art 1 -OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo e, per essa il Laboratorio dell'U.O.C. di Analisi Microbiologiche, Virologiche e Parassitologiche, individuata quale struttura erogatrice delle prestazioni richieste, concernenti l'analisi e la valutazioni di campioni biologici inviati dalla predetta Casa di Cure per la diagnosi pre-ricovero di infezione da SARS-CoV-2 sui pazienti assistiti dalla stessa, nonché sugli operatori della Casa di Cura.

## **ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'**

Le prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo, di cui all'art.1, saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale strutturato, afferente alla Struttura erogante, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

Il campionamento riguarderà i pazienti da ricoverare presso la Casa di Cure che non presentino in atto sintomi riferibili ad infezione da Covid 19, e sottoposti alle procedure profilattiche già definite all'interno della stessa, che gli operatori sanitari ivi operanti.

Il campione deve essere prelevato dalle alte vie respiratorie (tampone nasale, tampone orofaringeo, tampone rinofaringeo).

Le procedure di prelievo dei campioni biologici dei pazienti della Casa di Cure, verranno effettuate dal personale addestrato e specializzato della Casa di Cura stessa che deve garantire la corretta esecuzione del prelievo, secondo le raccomandazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 REV. n. 11/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità, evitando sia la contaminazione del campione che la raccolta del tratto più esterno delle fosse nasali, procedura che inficierebbe il risultato del test molecolare.

Qualora il campione prelevato non venisse immediatamente inviato alla Struttura ricevente per l'analisi il campione può essere conservato in frigo (+4°C) per un tempo <48 ore.

Se il campione non potrà essere inviato entro le 48 ore per il successivo processamento, va conservato a -80°C.

Qualora venisse riscontrata la positività la Casa di Cura procederà mettendo in atto le misure profilattiche previste dalle disposizioni vigenti.

L'Azienda garantisce che i locali, le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente atto sono e saranno idonee e conformi sotto il profilo degli standard di qualità alla normativa vigente in materia.

## **ART. 3 - MODALITA' DI CONFEZIONAMENTO E SPEDIZIONE DEL CAMPIONE**

In linea con le raccomandazioni da parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e con raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone oro/nasofaringeo per la diagnosi di COVID-19 dell'Istituto Superiore di Sanità, il materiale biologico inviato, categoria B codice UN3373 deve essere confezionato e spedito con la seguente modalità:

- triplo imballaggio formato da un imballo esterno, uno intermedio ed uno interno a tenuta stagna, in modo da impedire la fuoriuscita del contenuto anche durante il trasporto;
- il pacco deve essere provvisto di un'etichetta che riporti i dati del mittente e del destinatario (nominativo, indirizzo, telefono, e-mail) corredandole dalle schede dei pazienti opportunamente compilate;
- trasporto refrigerato (utilizzando i siberini) o ghiaccio secco per campioni congelati.

**Qualora il campione biologico dovesse pervenire in condizioni non idonee tali da compromettere la validità del risultato lo stesso verrà rifiutato dall'U.O. ricevente.**

Il trasporto dei campioni avverrà con mezzi e personale a carico della Casa di Cura.

## **ART. 4- CONSEGNA DEI REFERTI**

Il referto verrà trasmesso/consegnato secondo con modalità che verranno stabilite tra le parti, entro e non oltre 24 - 48 h dall'avvenuta consegna del campione in condizioni idonee all'esecuzione delle indagini, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

## **ART. 5 - CORRISPETTIVI**

A fronte della prestazione sanitaria resa viene stabilito un compenso pari a € 40,00 (quaranta/00) per ogni campione processato.

In ordine a quanto disposto dall'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, con la nota di cui in premessa le strutture sanitarie di ricovero private accreditate dovranno inviare all'ASP territorialmente competente, Servizio Ospedalità Privata, l'elenco completo di tutti i dati anagrafici dei pazienti per i quali è stata richiesta l'analisi rinofaringeo del tampone, indicando la Struttura dell'AOUP che ha effettuato la prestazione.

L'ASP di Palermo, dopo la verifica del ricovero provvederà al relativo rimborso, previa fatturazione effettuata dall'AOUP.

Le prestazioni sanitarie effettuate in favore degli operatori sanitari della Casa di Cura saranno in carico alla stessa. Rimangono, altresì, in carico alla Casa di Cura le prestazioni effettuate in favore di pazienti, in caso di mancato ricovero degli stessi.

#### **ART. 6- MODALITA' DI FATTURAZIONE**

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5, limitatamente al personale sanitario operante presso la Casa di Cura e ai pazienti nel caso di mancato ricovero di questi ultimi, sarà effettuato dalla stessa dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico emessa dall'AOUP, nonché previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, a seguito di apposito rendiconto mensile predisposto dal Responsabile dell'U.O. erogante e validato dal Casa di Cura, per accettazione. L'AOUP dovrà inserire nell'apposito campo "causale" della fattura elettronica l'oggetto della prestazione ed il mese di riferimento, nonché il richiamo (n° e data della presente Convenzione).

Le parti contrattuali, concordemente tra loro convengono, come in effetti convengono, che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della direttiva 2011/7/UE, la Casa di Cura provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

#### **ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **ART. 8 - INTERESSI MORATORI**

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

#### **ART. 9 - DOMICILIAZIONE BANCARIA**

La Casa di Cura dovrà versare le somme relative alle prestazioni richieste direttamente all'A.O.U.P. tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 - IBAN IT86P0100504600000000218030, accesso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

#### **ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA**

L'AOUP garantisce, con *cd autoassicurazione*, la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da danno o colpa grave.

#### **ART. 10 - PRIVACY**

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Casa di Cura, *n.q.* di titolare del trattamento designa, con separato atto (Allegato A) come Responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P. nella persona del legale rappresentante pro-tempore, limitatamente:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;

• all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.  
Sarà cura del responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.  
L'AOUP comunica che la funzione di DPO in ambito aziendale è ricoperta dal Dott. Antonino Giunta.

#### ART. 11 - VALIDITA'

La presente convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla data di perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

#### Art. 12 - NORMATIVA

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi ed altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia, anche in caso di estensione, gli accordi rimangono validi, in quanto non sono stati e non sono destinati a essere estesi agli altri servizi.

#### Art. 13 - GLI ATTORE DI PARTITA

Le Parti convengono sin d'ora che gli accordi rimangono validi e in vigore anche in caso di variazioni di struttura e/o di gestione, in quanto non sono destinati a essere estesi agli altri servizi.

Le Parti, al fine di poter accedere alle informazioni relative alla propria prestazione, è stata delle stesse approvata e per il tramite approvata di un piano di assoluta privacy.

Le Parti convengono sin d'ora che gli accordi rimangono validi e in vigore anche in caso di variazioni di struttura e/o di gestione, in quanto non sono destinati a essere estesi agli altri servizi.

#### ART. 14 - FORO COMPETENTE


Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

#### ART.15 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE - parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza. Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Casa di Cura Sant'Anna

Il legale rappresentante  
Dott.ssa Maria Baccio



Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico "Paolo Giaccone"  
Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Giovanna Volo

